

“ASSOGGETTAMENTO” DELLE FERIE NON FRUITE

L'azienda ha diramato oggi un promemoria sulle regole fruizione ferie e sulla questione “assoggettamento previdenziale” relativo alle ferie non fruita entro i 18 mesi dalla amaturazione, ovvero entro fine giugno dell'anno successivo a quello di maturazione. Tale imposizione sarà “restituita” al momento della fruizione. Vi ricordiamo che he per approfondimenti potete consultare la nostra [Guida a Ferie, Ex Festività e PCR](#) e potete contattare anche i nostri sindacalisti sul territorio ([qui trovate tutti i loro riferimenti](#)).

FERIE, EX FESTIVITÀ, FESTIVITÀ CIVILI CADENTI DI DOMENICA E PERMESSO FRAZIONATO (PCR)

FERIE ANNUALI!

La durata delle ferie è stabilita nel seguente modo:

- Durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione: 20 giorni lavorativi da ripartire in base ai mesi di servizio lavorati nell'anno, considerando l'eventuale fruizione di mese quale mese intero (il Quindici bisestile è fatto a 2 giorni di ferie per ogni mese intercorrente tra la data di assunzione e il 31 dicembre, con un massimo di 20 giorni lavorativi), considerando l'eventuale fruizione di mese quale mese intero; per i lavoratori/lavoratrici (dualisti rientranti nella categoria di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1998, n. 68, tale periodo non può comunque essere inferiore a 8 giorni se l'assunzione è avvenuta nel secondo semestre ed a 12 giorni se la stessa è avvenuta nel primo (12 o 20 giorni se Quindici bisestile).
- Da 1 a 5 anni di anzianità: 20 giorni lavorativi (22 giorni per i lavoratori/lavoratrici inquadri nella 3ª area professionale, 4ª livello retributivo).
- Da 6 a 10 anni di anzianità: 22 giorni lavorativi.
- Con oltre 10 anni di anzianità: 25 giorni lavorativi.
- Per i Quindici bisestili: 26 giorni lavorativi.



Luca STELLA

Esperto in:

- Ferie ed Ex-Festività
- Sospensione Volontaria dell'Attività Lavorativa

Nei dubbi, ti servono chiarimenti, consulenze personalizzate, approfondimenti?

Le “**Regole in materia di orario di lavoro, ferie e permessi**” stabiliscono che le **ferie** (compresi gli eventuali residui degli anni precedenti) e i **permessi ex festività** devono essere fruiti da parte di tutti i colleghi del Gruppo **nel corso del 2019**.

Particolare attenzione occorre prestare per le **ferie non fruita nei termini di legge** ovvero entro i 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione, che per l'anno in corso sono quelle maturate nel 2017 e che non saranno usufruite entro il 30 giugno 2019. Infatti, in base alle vigenti **disposizioni INPS**, con il cedolino paga del mese di luglio le ferie di competenza dell'anno 2017 non ancora fruita saranno assoggettate per l'importo del loro valore a contribuzione previdenziale (anche per la quota a carico del lavoratore), ferma restando la restituzione del valore della contribuzione pagata a successiva fruizione avvenuta.